giudice nazionale stabilire se ciò avvenga in realtà.

4. L'entrata in vigore del regolamento del Consiglio n. 950/68 non ha menomato l'efficacia giuridica delle «Verbindliche Zolltarifauskünfte» (istruzioni vincolanti per l'amministrazione) fornite a norma del § 23 della legge doganale tedesca.

Nel procedimento 30-71

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla III Sezione del Finanzgericht di Monaco, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

KURT SIEMERS & Co., Neuer Wall 40, Amburgo 36, in persona del suo titolare sig. Kurt Günter Willi Siemers,

e

HAUPTZOLLAMT BAD REICHENHALL,

domanda vertente

— sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950 (GU n. L 172, pag. 1);

— sull'efficacia ed eventualmente sull'interpretazione del regolamento della Commissione 9 febbraio 1970, n. 241 (GU n. L 32, pag. 6);

— eventualmente, sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 27ottobre 1966, n. 160 (GU n. 195, pag. 3361),

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J. Mertens de Wilmars e H. Kutscher, presidenti di Sezione; A. M. Donner (relatore), A. Trabucchi, R. Monaco e P. Pescatore, giudici;

avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

I fatti che sono all'origine della controversia e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

Il 30 maggio e il 9 luglio 1968, l'attrice nella causa principale (in prosieguo «attrice») faceva sdoganare in Germania due partite di una merce designata come «maionese dietetica».

In ambedue i casi, l'amministrazione doganale decideva, senza effettuare controlli, di classificare la merce sotto la voce 21.04 B della tariffa doganale.

Per la partita importata il 9 luglio, l'attrice aveva dichiarato che la merce conteneva aceto di vino, uova intere, sale e «butter-oil».

Effettuata l'importazione, l'attrice cedeva la merce alla ditta «Agricola AG» di Amburgo, che la trasformava in burro fuso. In esito al controllo effettuato il 5 settembre 1969 dalla «Betriebsprüfungsstelle Zoll-AwIÜ» (Ufficio di controllo doganale) in merito alle importazioni dell'attrice, l'ufficio doganale tedesco di Salisburgo chiedeva, il 22 ottobre 1969, il pagamento di un supplemento di dazio. Condividendo il parere espresso nella relazione della «Betriebsprüfungsstelle», l'ufficio doganale sosteneva infatti che il prodotto in questione andava classificato sotto la voce 21.07 («preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove»).

L'*attrice* ha impugnato questo provvedimento dinanzi al Finanzgericht di Monaco, sostenendo che il prodotto importato era «maionese a base di olio di burro». La «maionese» figura fra i prodotti di cui al punto I (1), voce 21.04, nelle note esplicative della tariffa doganale tedesca. Piché dette note non fanno alcuna distinzione in proposito, è irrilevante che la maionese sia preparata con grassi derivati dal latte o con grassi vegetali.

Anche in forza del regolamento della Commissione 7 febbraio 1970, n. 241 (GU n. L 32, pag. 6), la merce di cui trattasi dev'essere classificata sotto la voce doganale 21.04, in quanto, nell'emanare il suddetto regolamento, il legislatore ha inteso modificare la situazione di diritto. Ciò risulta dal fatto che il regolamento fissa la data della propria entrata in vigore e che nel titolo si parla di «classificazione di merci». Anche qualora il regolamento abbia soltanto carattere interpretativo, il prodotto litigioso non si può classificare sotto la voce 21.07 poiché non ricorrono i relativi presupposti: cioè che le merci manifestamente non siano destinate ad essere consumate come salsa o condimenti composti.

L'attrice sostiene infine che, poiché le autorità nazionali non avevano più la facoltà di emanare «Verbindliche Zolltarifauskünfte» (direttive obbligatorie di classificazione tariffaria), essa può richiamarsi al principio dell'affidamento.

Lo *Hauptzollamt,* convenuto nella causa principale, sostiene che il prodotto litigioso, date le sue caratteristiche fisiche e specialmente il sapore, non è maionese né qualsiasi altro condimento composto ai sensi della voce doganale 21.04.

Questa tesi è confermata dal regolamento n. 241/70, il quale esclude dalla voce 21.04 le «preparazioni alimentari a base di materie grasse provenienti dal latte», contenenti vari ingredienti (ad esempio, tuorlo d'uovo, aceto, sale) che entrano ugualmente nella composizione delle salse o dei condimenti composti, e che non siano manifestamente destinate ad essere consumate, nello stato in cui si trovano, come salse o condimenti composti.

Contrariamente a quanto sostiene l'at-

trice, il regolamento n. 241/70 ha l'unico scopo di garantire l'uniforme applicazione della tariffa doganale comune negli Stati membri della CEE.
Opponendosi alla tesi dell'attrice, secondo cui le autorità fiscali tedesche non hanno più la facoltà di emanare «Verbindliche Zolltarifauskünfte», lo Hauptzollamt sostiene che questi provvedimenti non contengono un'interpretazione valida erga omnes delle voci della tariffa doganale comune, e sono quindi leciti anche dopo l'entrata in vigore della tariffa stessa.
Considerato quanto precede, il giudice tedesco, con ordinanza 27 maggio 1971, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 1971, ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

I a) Se ai fini della classificazione di una merce, designata come maionese dietetica, sotto la voce 21.04 della tariffa doganale comune sia rilevante il fatto ch'essa sia stata prodotta utilizzando burro, burro fuso o olio di burro frazionato, ed eventualmente quali siano le relative conseguenze.

b) Se ai fini della classificazione di una merce sotto le voci doganali 21.04 o 21.07 sia rilevante la nozione della stessa generalmente accolta. In caso affermativo, se sia decisiva la nozione diffusa in tutti gli Stati membri, ovvero possa esser presa in considerazione la nozione valida in un solo Stato membro.

c) Se il regolamento n. 241/70 potesse materialmente applicarsi il 27. 5. 1968 e il 9. 7. 1968, e non solo a decorrere dal 13. 2. 1970.

d) In caso di soluzione affermativa della questione sub c):

1. Se l'espressione «manifestamente», nel regolamento n. 241/70, vada intesa nel senso che, in base alle caratteristiche della merce nel momento considerato, appaia senz'altro evidente che la merce stessa non è destinata ad essere consumata, nello stato in cui si trova, come salsa o condimento composto.
2. A chi ciò debba apparire evidente (all'ufficio doganale o agli operatori commerciali interessati), e se in proposito si possa far riferimento alla nozione diffusa nel paese importatore.
3. Per considerare soddisfatta la condizione implicita nel termine «manifestamente»,
   a) se sia sufficiente che i documenti commerciali provino che la merce non è affatto destinata ad essere consumata, nello stato in cui si trova, come salsa o condimento composto,
   b) oppure ciò possa desumersi dall'effettiva ulteriore trasformazione della merce in epoca successiva al momento considerato. In tal caso, quali siano i presupposti per trarre la suddetta conclusione.

II a) Se le «Oberfinanzdirektionen» abbiano ancora la facoltà, dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 950/68, di emanare istruzioni obbligatorie di classificazione tariffaria, ai sensi del § 23 della legge doganale tedesca.

b) In caso di soluzione negativa alla questione sub a), se ciò valga anche per il periodo precedente all'entrata in vigore del regolamento n. 950/68, per le merci sottoposte ad un regime comunitario (nella fattispecie, al regolamento del Consiglio n. 160/66).

L'attrice, il governo della Repubblica federale di Germania e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte, in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di

passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

La ditta Kurt Siemers & Co. (rappresentata dall'avv. Peter Wendt), il governo della Repubblica federale di Germania (rappresentato dai sigg. Horst Laubereau e Harry Schäpe) e la Commissione delle Comunità europee (rappresentata dal sig. Peter Kalbe) hanno svolto le loro osservazioni orali nell'udienza del 5 ottobre 1971.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 27 ottobre 1971.

II — Le osservazioni presentate alla Corte

Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte si possono riassumere come segue:

Sulla questione I a

L'*attrice* sostiene che dalle note esplicative della convenzione sulla nomenclatura di Bruxelles del 1955 (voce 21.04, in particolare 1° e 4° comma) risulta che i grassi derivati dal latte possono essere usati per la preparazione di salse o condimenti composti.

In mancanza di norme comunitarie in proposito, le suddette note esplicative costituiscono un valido criterio d'interpretazione della tariffa doganale comune.

Il fatto che i grassi derivati dal latte sono ingredienti abitualmente usati nella preparazione dei prodotti in questione è provato anche dalla proposta di direttiva presentata dalla Commissione al Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in merito alla maionese, alle salse derivate dalla maionese e alle altre salse per condimento ottenute per emulsione (GU 1970, n. C 18, pag. 93), e in particolare dall'art. 6 di detta proposta.

Infine, dallo stesso regolamento n. 241/70 risulta chiaramente che le salse e i condimenti composti possono contenere grassi derivati dal latte.

Il *governo della Repubblica federale di Germania* osserva che i grassi derivati dal latte non possono essere usati per la produzione della maionese. Date le caratteristiche fisiche di quest'ultima, le sostanze grasse usate come ingredienti debbono avere un basso punto di fusione. Il burro e il butter-oil, che hanno un punto di fusione abbastanza elevato, non possono servire allo scopo. La maionese dietetica si distingue da quella normale per la sua maggiore digeribilità. Poiché questa dipende dal tenore di acidi grassi insaturi, il butter-oil — nel quale detto tenore è più elevato che nei grassi vegetali — non può essere usato come ingrediente della maionese dietetica.

Nella letteratura tecnica del settore, si accenna ad un procedimento per ottenere dal burro un olio avente basso punto di fusione ed elevato tenore di acidi grassi insaturi. Tuttavia il costo di questo procedimento impedisce la sua applicazione pratica.

Si deve d'altra parte distinguere a seconda che il tenore di grassi della maionese sia superiore o inferiore al 50 %. La maionese con tenore di grassi inferiore al 50 % può essere prodotta con burro o butter-oil, senza perdere le sue specifiche caratteristiche, qualora, mediante l'aggiunta di stabilizzatori, si possa abbassare il punto di fusione.

Il governo della Repubblica federale di Germania conclude, in base a quanto precede, che la merce denominata «maionese dietetica», ove contenga grassi derivati dal latte in misura superiore al 50 %, non può essere classificata sotto la voce 21.04 della tariffa doganale comune.

Qualora si tratti invece di una semplice «maionese», con tenore di grassi inferiore al 50 %, il fatto che gl'ingredienti di base siano il burro o il butter-oil non esclude la possibilità di classificarla sotto la voce 21.04, purché possieda le caratteristiche di una salsa o condimento composto.

La *Commissione delle Comunità europee* osserva che, dalle note esplicative della convenzione sulla nomenclatura di

Bruxelles del 1955, risulta che l'uso di grassi derivati dal latte come ingredienti di base per la preparazione di salse o condimenti composti non può influire sulla classificazione delle merci.

Sulla questione I b

L'*attrice* osserva che è difficile trovare una nozione generalmente accolta in questa materia. Poiché le abitudini alimentari sono fra loro molto diverse nelle varie zone della Comunità, è impossibile individuare una nozione accolta in tutti gli Stati membri, su cui si possa basare la classificazione delle merci in questione. D'altra parte, il prendere in considerazione la nozione generalmente accolta in un solo Stato membro sarebbe in contrasto col principio dell'uniforme applicazione della tariffa doganale comune.

La *Commissione* sostiene che, ai fini della classificazione di prodotti usati come condimenti, si deve sempre tener conto delle nozioni generalmente accolte per stabilire se essi siano destinati ad essere consumati, nello stato in cui si trovano, come salse o condimenti composti, dato che né il testo della tariffa doganale, né le note esplicative di Bruxelles relative alla voce 21.04 contengono disposizioni chiare e precise. D'altra parte, le nozioni generalmente accolte possono servire come elemento d'interpretazione unicamente se sono esattamente definite. Data l'importanza dell'uniforme applicazione della tariffa doganale comune, è evidente che non si può tener conto di nozioni accolte in un solo Stato membro.

Il *governo della Repubblica federale di Germania* osserva che le «Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura» di Bruxelles, come pure quelle per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, non contengono un rinvio alle nozioni generalmente accolte. Poiché queste si riferiscono a prodotti determinati, si dovrebbe accertare quale sia la nozione nel caso della maionese. In proposito, è universalmente ammesso che la nozione di maionese si riferisce ad una emulsione più o meno liquida, con aggiunta di condimenti o aromi, che viene usata come contorno per vivande a base di carne o di pesce. Sua caratteristica determinante è quella di avere come ingrediente di base una sostanza grassa con punto di fusione poco elevato.

Sulla questione I c

L'*attrice* sostiene che, in conformità a quanto stabilito dal suo art. 2, il regolamento della Commissione n. 241 è entrato in vigore il 13 febbraio 1970. Nulla essendo disposto circa il suo eventuale effetto retroattivo, è escluso che il regolamento si applicasse fin dal 27 maggio o dal 9 luglio 1968. La questione del Finanzgericht sull'efficacia «sostianziale» del regolamento n. 241/70 è stata suggerita dalla tesi — infondata — dello Hauptzollamt, secondo cui il regolamento stesso avrebbe valore dichiarativo. Tuttavia, da talune disposizioni fondamentali, come quelle del regolamento n. 97/69 del Consiglio o dell'art. 28 del trattato CEE, emerge che detto regolamento, il cui unico scopo è quello di modificare le norme doganali comunitarie, ha natura costitutiva. È indubbio, quindi, che il regolamento n. 241/70 si applica, anche sostanzialmente, solo dal 13 febbraio 1970.

La *Commissione* sostiene che il regolamento n. 241/70 deve applicarsi in ogni controversia sulla classificazione dei prodotti in questione da risolvere dopo la sua entrata in vigore. Essa argomenta che le norme del genere di quelle contenute nel regolamento n. 241/70 sono in sostanza delle norme interpretative, poiché hanno lo scopo di precisare la portata delle voci tariffarie cui si riferiscono. La raccomandazione — implicita nella sentenza della Corte di giustizia 18 giugno 1970 (causa 72-69, Hauptzollamt Bremen-Freihafen c/Bremer Handelsgesellschaft, farina di manioca, Raccolta XVI-1970, pag. 427) — di emanare atti formali per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune, ha indotto la Commissione a seguire questa

prassi. Data la sua natura giuridica, il regolamento n. 241/70 obbliga le autorità e i giudici degli Stati membri ad interpretare in modo uniforme la tariffa doganale, nel senso in esso definito. La natura giuridica del regolamento implica inoltre che, dalla sua entrata in vigore, le autorità amministrative e i giudici nazionali devono valutare e risolvere le questioni tariffarie che siano loro sottoposte secondo quanto esso stabilisce. Il regolamento di cui trattasi trova il suo fondamento giuridico nel regolamento del Consiglio 16 gennaio 1969, n. 97 (GU n. L 14, pag. 1) e precisamente nell'art. 3, che autorizza la Commissione ad adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione della nomenclatura della tariffa doganale comune ai fini della classificazione delle merci. L'ampiezza di questa competenza è determinata dal suo oggetto, che è quello di precisare le disposizioni della tariffa doganale comune. Da ciò si desume pure che il regolamento n. 241/70 ha natura dichiarativa. Infine, un altro argomento a favore di questa tesi si trova nel penultimo «considerando» dello stesso regolamento, che fa menzione della nomenclatura di Bruxelles.

Il *governo della Repubblica federale di Germania* osserva che il regolamento 241/70 contiene norme d'interpretazione autentica e va quindi applicato a qualsiasi questione d'interpretazione da risolvere dopo il 13 febbraio 1970.

Sulla questione I d (1)

L'*attrice* sostiene che su questo punto, tenuto conto delle sue osservazioni sulla questione I c, sarebbe superflua una presa di posizione. Tuttavia, che la merce sia o non sia manifestamente destinata ad essere consumata nello stato in cui si trova come salsa o condimento composto si può accertare, a suo avviso, unicamente in base alle caratteristiche fisiche. Queste costituiscono il solo criterio obiettivo per stabilire quale sia la destinazione del prodotto. Se nella classificazione tariffaria, venissero usati altri criteri, sarebbe impossibile l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune.

La *Commissione* assume che l'espressione «manifestamente» significa che le competenti autorità devono classificare le merci di cui trattasi sotto la voce 21.07 quando sia chiaro, tenuto conto dell'opinione corrente e della loro destinazione specifica, che esse non sono destinate ad essere consumate, nello stato in cui si trovano, come salse o condimenti composti.

Il *governo della Repubblica federale di Germania* osserva che la classificazione dei prodotti di cui è causa deve dipendere dalle loro caratteristiche fisiche, anche esteriori, nel momento in cui si deve procedere alla classificazione.

Sulla questione I d (2)

L'*attrice,* la *Commissione* e il *governo della Repubblica federale di Germania* sono d'accordo nel ritenere che l'amministrazione doganale ha competenza esclusiva nel valutare le caratteristiche della merce da classificare.

Sulla questione I d (3)

L'*attrice* osserva che i documenti commerciali non possono servire a stabilire la destinazione definitiva delle merci, in quanto raramente essi contengono indicazioni di portata decisiva. Sarebbe in contrasto col significato dell'espressione «manifestamente» il voler trarre illazioni, dalle circostanze relative al successivo trattamento del prodotto, quanto all'uso cui esso era destinato alla data da prendere in considerazione per la sua classificazione tariffaria.

La *Commissione* non si oppone a che vengano presi in considerazione i documenti commerciali o le circostanze relative al successivo trattamento del prodotto, per dedurne se questo sia «manifestamente» destinato ad essere consumato nello stato in cui si trova.

Il *governo della Repubblica federale di Germania* condivide il parere della Commissione.

Sulla questione II a)

Secondo l'*attrice,* risulta dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 18 febbraio 1970, causa 40-69, Hauptzollamt Hamburg c/Bollmann «code di tacchina», Raccolta XVI-1970, pag. 69; sentenza 18 giugno 1970, causa 74-69, Hauptzollamt Bremen-Freihafen c/Krohn, farina di manioca, Raccolta XVI-1970, pag. 451) che gli Stati membri non hanno la facoltà di emanare norme interpretative della tariffa doganale comune o di adottare provvedimenti in questa materia. Agli Stati membri è vietato, cioè, di emanare atti legislativi o esecutivi per modificare o integrare le disposizioni della tariffa doganale comune. Poiché le «Verbindliche Zolltarifauskünfte» sono norme relative all'attuazione della tariffa stessa, aventi carattere obbligatorio per l'amministrazione doganale, è evidente ch'esse sono in contrasto col diritto comunitario, Benché le istruzioni tariffarie obbligatorie siano formalmente atti esecutivi, in sostanza esse producono gli effetti di un atto legislativo, poiché vincolano l'amministrazione per una quantità indeterminata di merce e per un periodo di tempo indefinito. È questo il motivo della loro illegittimità, anche se la giurisprudenza della Corte riguarda unicamente gli atti normativi.

La *Commissione* osserva che lo scopo perseguito dalle «Verbindliche Zolltarifauskünfte» è la tutela del legittimo affidamento degli amministrati in materia d'interpretazione della tariffa doganale comune da parte delle autorità statali. Purché si tratti dell'interpretazione di singole questioni, esse non sono in contrasto col diritto comunitario. In tale ipotesi, l'eventuale interpretazione errata contenuta in una «Verbindliche Zolltarifauskunft» ha le stesse conseguenze di una classificazione inesatta che l'amministrazione doganale abbia effettuato direttamente. Un certo numero, ristretto, di classificazioni errate è inevitabile, e non pregiudica la funzionalità della tariffa doganale comune. Se però le istruzioni tariffarie obbligatorie assumessero un carattere tassativo e fossero applicate a un gran numero di casi simili, la funzionalità della tariffa doganale comune potrebbe essere compromessa da eventuali errori d'interpretazione in esse contenuti, tanto più che il controllo da parte di un organo giurisdizionale è piuttosto improbabile. Dalle suesposte considerazioni risulta che le «Oberfinanzdirektionen» hanno tuttora la facoltà, in mancanza di una disciplina comunitaria, di emanare «Verbindliche Zolltarifauskünfte», qualora si tratti d'interpretare occasionalmente la tariffa doganale comune.

Il *governo della Repubblica federale di Germania* sostiene che la legittimità delle «Verbindliche Zolltarifauskünfte» è evidente, poiché detti provvedimenti hanno lo stesso effetto della classificazione delle merci secondo la procedura doganale ordinaria. Essi vanno considerati come atti amministrativi interni, che obbligano solo gli uffici doganali. Contro tali atti, i cittadini possono ricorrere al «Bundesfinanzhof».

Sulla questione II b)

L'*attrice,* la *Commissione* e il *governo della Repubblica federale di Germania* precisano che le rispettive osservazioni sulla questione precedente valgono anche per quanto riguarda la competenza delle «Oberfinanzdirektionen» ad emanare istruzioni tariffarie obbligatorie, prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 950/68, per i prodotti di cui al regolamento del Consiglio n. 160/66.

In diritto

1 Con ordinanza 27 maggio 1971, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 1971, il Finanzgericht di Monaco di Baviera ha deferito a questa Corte, a norma

dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del regolamento del Consiglio CEE 28 giugno 1968 n. 950, relativo alla tariffa doganale comune (GU 1968, n. L 172). La prima questione riguarda l'interpretazione delle voci 21.04 e 21.07 della tariffa doganale comune, come pure la rilevanza del regolamento della Commissione 9 febbraio 1970 n. 241 (GU 1970, n. L 32) ai fini della classificazione sotto dette voci di merci importate prima della sua entrata in vigore. La seconda questione riguarda l'ammissibilità delle «Verbindliche Zolltarifauskünfte» (istruzioni obbligatorie in materia doganale) di cui al § 23 della legge doganale tedesca, alla luce del suddetto regolamento n. 950.

Sulla prima questione

2 Con la prima questione si chiede anzitutto se «ai fini della classificazione di una merce, designata come maionese dietetica, sotto la voce 21.04 della tariffa doganale comune, sia rilevante il fatto ch'essa sia stata prodotta utilizzando burro, burro fuso o olio di burro frazionato, ed eventualmente quali siano le relative conseguenze». Indi si chiede se, nel procedere alla classificazione, si debba tener conto della nozione generalmente accolta (Verkehrsauffassung) ovvero di quanto dispone il regolamento n. 241/70, che è posteriore alle importazioni di cui trattasi.

3 Dal fascicolo si desume che si tratta di stabilire se il prodotto di cui trattasi vada classificato sotto la voce 21.04 (salse, condimenti composti) ovvero sotto la voce 21.07 (preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove) della tariffa doganale comune. Le importazioni sono state effettuate il 30 maggio e il 9 luglio 1968, cioè la prima ha avuto luogo anteriormente al 1° luglio 1968, data d'entrata in vigore della tariffa doganale comune. Tuttavia, nel momento in cui quest'importazione è avvenuta, le merci di cui alla voce 21.07 della nomenclatura di Bruxelles erano soggette al regolamento del Consiglio CEE 27 ottobre 1966 n. 160, relativo all'istituzione di un regime di scambi per determinate merci ottenute trasformando prodotti agricoli (GU n. 195, pag. 3361), di guisa che la questione in esame può sotto questo aspetto essere considerata come vertente sulla voce 21.07, riprodotta da detto regolamento, rispetto alla voce 21.04.

4 Onde garantire l'interpretazione e l'applicazione uniformi della nomenclatura di Bruxelles del 1950 — adottata dalla tariffa doganale comune — gli arti-

coli III e IV della convenzione di Bruxelles incaricano un comitato della nomenclatura di redigere, sotto la responsabilità del Consiglio di cooperazione doganale, delle note esplicative e dei pareri sulla classificazione.

5 Posto che, alla data dell'importazione di cui è causa, la voce 21.04 non aveva costituito oggetto di note esplicative o di altre precisazioni da parte delle autorità comunitarie, le note esplicative e i pareri sulla classificazione sopra menzionati vanno considerati come strumenti idonei per la sua interpretazione. A termini di questi, «vanno incluse in questa voce le preparazioni, generalmente aromatizzate, destinate a rendere più saporiti determinati cibi (in particolare carne e pesce) e composte di vari ingredienti (uova, verdure, frutta, farine, fecole, olio, aceto, zucchero, spezie, senape, aromi, ecc). Queste preparazioni si presentano come estratti più o meno liquidi — soprattutto le salse — o in polvere e sono confezionati nei modi più diversi (bottiglie, vasi, barattoli, ecc. anche ermeticamente chiusi)». Il 4° comma delle note relative alla voce 21.04 cita degli esempi di prodotti e menziona in primo luogo la maionese.

6/7 Dalle note citate emerge che le merci di cui alla voce 21.04 sono contraddistinte dal fatto di esser destinate a rendere più saporiti determinati cibi. Esse devono quindi presentarsi come preparazioni immediatamente adatte a tale uso. Di conseguenza, l'inclusione in dette merci di burro, burro fuso o olio di burro frazionato — circostanza che di per sé non esclude necessariamente la classificazione della merce sotto lo voce 21.04 — è decisiva a condizione di poter influire negativamente sulle caratteristiche che le fanno idonee a rendere più saporiti i cibi. Spetta alle autorità nazionali lo stabilire se ciò avvenga, tenuto conto di tutte le circostanze relative al sistema di fabbricazione o alla composizione della merce.

8 Il regolamento n. 241/70 è irrilevante ai fini della classificazione di merci importate prima della sua entrata in vigore. Questo regolamento infatti, dato che precisa le modalità per la classificazione sotto la voce 21.07, ha carattere costitutivo e non può avere effetto retroattivo.

9 La questione va quindi risolta nel senso che la classificazione di una merce sotto la voce 21.04 della tariffa doganale comune va esclusa qualora l'uso di burro, burro fuso od olio di burro frazionato per la sua fabbricazione la renda inidonea ad essere usata, nello stato in cui si trova, per rendere più saporiti determinati cibi. Spetta al giudice nazionale stabilire se ciò avvenga in realtà.

Sulla seconda questione

10 Si chiede a questa Corte se l'entrata in vigore della tariffa doganale comune possa togliere valore alle « Verbindliche Zolltarifauskünfte » emanate a norma del § 23 della legge doganale tedesca.

11 Detta disposizione stabilisce che le Oberfinanzdirektionen possono fornire a richiesta, per quanto riguarda la voce doganale sotto la quale una merce va classificata, delle istruzioni ufficiali vincolanti per l'amministrazione. Essa precisa che, qualora detta istruzioni vengano modificate o revocate, il richiedente, per tre mesi, ha ancora diritto di valersi delle istruzioni originarie, a meno che queste fossero basate su errate indicazioni del richiedente stesso. È inoltre stabilito che le istruzioni cessano di essere obbligatorie in caso di modifica delle disposizioni cui si riferiscono.

12 Il diritto comunitario, benché una siffatta classificazione preventiva gli sia ignota, non la vieta. La sicurezza che offre agli importatori e i vantaggi che presenta per le autorità nazionali possono indurre queste a valersi di un istituto del genere, retto dal loro diritto nazionale. Ciò è tanto più vero in quanto non si tratta di atti normativi, bensì di atti che rientrano nella normale prassi per l'applicazione delle disposizioni tariffarie ai casi singoli.

13 Se ne deve concludere che l'entrata in vigore del regolamento del Consiglio n. 950/68 non ha menomato l'efficacia giuridica delle « Verbindliche Zolltarifauskünfte » fornite a norma del § 23 della legge doganale tedesca.

Sulle spese

14 Le spese esposte dal governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Il presente procedimento, nei confronti delle parti nella causa principale, ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,

sentite le osservazioni orali della ricorrente nella cuasa principale, del governo della Repubblica federale di Germania e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177,
visti i regolamenti del Consiglio del 27 ottobre 1966 n. 160 e del 28 giugno 1968 n. 950, come pure il regolamento della Commissione del 9 febbraio 1970 n. 241,
visto i protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

statuendo sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Monaco, con ordinanza 27 maggio 1971, afferma per diritto:

1° **La classificazione di una merce sotto la voce 21.04 della tariffa doganale comune va esclusa qualora l'uso di burro, burro fuso od olio di burro frazionato per la sua fabbricazione la renda inidonea ad essere usata, nello stato in cui si trova, per rendere più saporiti determinati cibi. Spetta al giudice nazionale stabilire se ciò avvenga in realtà.**

2° **L'entrata in vigore del regolamento del Consiglio n. 950/68 non ha menomato l'efficacia giuridica delle «Verbindliche Zolltarifauskünfte» fornite a norma del § 23 della legge doganale tedesca.**

Lecourt Mertens de Wilmars Kutscher

Donner Trabucchi Monaco Pescatore

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 24 novembre 1971.

Il presidente Il cancelliere

R. Lecourt A. Van Houtte